



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

# TAX & LEGAL NEWS



Numero 14/2019

## IN QUESTO NUMERO

### LEGISLAZIONE

I profili fiscali dell'IFRS 16 sul leasing

Patent box: le regole per la procedura alternativa al ruling

I criteri per individuare le società a rischio evasione

### INTERPRETAZIONI

La donazione della nuda proprietà dell'azienda non può essere esente da imposta

Dalle entrate il vademecum per gli accertamenti

E' elusiva la cessione di partecipazioni rivalutate nel leveraged cash out

L'utilizzo di riserve in sospensione per coprire il disavanzo è tassabile

Il conferimento della nuda proprietà di una partecipazione non beneficia del regime di neutralità fiscale

### GIURISPRUDENZA

Responsabilità dei sindaci per illeciti precedenti la nomina

Non sono inerenti le spese legali per la difesa dell'amministratore

Trust autodichiarato senza imposta di donazione

### DOTTRINA

Una circolare Assonime sulla nuova definizione di holding

Emersione anticipata della crisi d'impresa e strumenti di allerta

Legittima la clausola "roulette russa" sulle partecipazioni societarie

## BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

### GIURISPRUDENZA

#### Responsabilità dei sindaci anche per illeciti precedenti la nomina

La Cassazione ha preso in esame una complessa vicenda riguardante la responsabilità dell'organo di controllo in una società poi fallita (con gravi imputazioni a carico degli amministratori). In particolare, i sindaci hanno fatto valere la considerazione che gli illeciti sono stati commessi prima della loro entrata in carica, e che essi hanno comunque rassegnato le dimissioni dopo pochi mesi. Sotto questo profilo, la pronuncia della Cassazione non conferma le sentenze favorevoli di merito, in quanto: *“l'essere stato designato alla carica solo dopo la commissione dell'illecito non è di per sé circostanza sufficiente ad esimere il sindaco da responsabilità, in quanto:*

- *l'accettazione della carica comporta comunque l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo; né la responsabilità per il ritardo nell'adozione delle misure necessarie viene meno per il fatto imputabile al precedente amministratore, una volta che, assunto l'incarico, fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio (cfr. Cassazione 29 dicembre 2017, n. 31204);*
- *le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata.”*

Cassazione, Sentenza 12.7.2019 n. 18770

#### I sindaci rispondono dei bilanci di anni precedenti se approvati dopo la loro nomina

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 31.7.2019 n. 20651) i sindaci hanno la responsabilità anche per bilanci relativi ad esercizi precedenti, se questi bilanci vengono approvati dopo la loro entrata in carica.

In particolare, secondo la Suprema corte: *“la mancata impugnazione da parte dei sindaci di una società di capitali della delibera dell'assemblea, che approva un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi stabiliti dal cod. civ., può fondare la loro responsabilità ex art. 2407, c.c., anche se essi abbiano assunto la carica soltanto in occasione della sua approvazione; il documento contabile è, infatti, destinato a spiegare i suoi effetti anche sull'esercizio successivo, mentre il controllo sull'osservanza della legge, al quale essi sono tenuti ex art. 2403, c.c., ha ad oggetto anche la legittimità delle delibere assembleari, specie se adottate all'esito di un procedimento nel quale si inseriscono precedenti atti degli amministratori, essendo peraltro espressamente attribuita ai sindaci la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari.”*

*In sostanza, la circostanza che i sindaci siano entrati in carica proprio in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente non basta da sola ad escludere che essi abbiano l'obbligo, una volta assunta la carica, di valutare le risultanze di quel bilancio, non foss'altro che per i riflessi sulla contabilità dell'esercizio successivo”*

Cassazione, Sentenza 31.7.2019 n. 20651

## 📄 DOTTRINA

### Una circolare Assonime sulla nuova definizione di holding

La circolare illustra le norme del decreto legislativo n. 142 del 29 novembre 2018 (emanato per il recepimento delle c.d. direttive ATAD 1 e ATAD 2) che definiscono ai fini IRES e IRAP gli intermediari finanziari, le *holding* finanziarie e le *holding* industriali. Nell'ambito della direttiva ATAD la nozione di intermediari finanziari assume particolare rilevanza per delimitare il nuovo regime di deduzione degli interessi passivi ivi previsto. Il decreto legislativo n. 142 del 2018, tuttavia, si occupa del problema anche – e, forse, soprattutto – nell'ottica di risolvere le incertezze interpretative che su questa nozione erano sorte in passato tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP.

Assonime, Circolare n. 16 del 24 luglio 2019

### Emergenza anticipata della crisi d'impresa e strumenti di allerta

L'intervento di Assonime esamina le disposizioni del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che introducono misure per favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi, in particolare le disposizioni che riguardano:

- il rafforzamento degli aspetti organizzativi e dei doveri degli organi sociali in funzione di un'efficace rilevazione delle situazioni di crisi e di perdita di continuità aziendale;
- l'introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi;
- la previsione di misure premiali per incentivare l'imprenditore ad attivarsi tempestivamente nell'affrontare la crisi.

La circolare illustra, altresì, le modifiche alla disciplina delle s.r.l. e le altre modifiche al Codice civile volte a realizzare un coordinamento tra disciplina societaria e disciplina fallimentare

Assonime, Circolare 2.8.2019 n. 19

### Legittima la clausola "roulette russa" sulle partecipazioni societarie

Il Consiglio notarile di Milano, con la Massima 9.7.2019 n. 181, prende in considerazione la validità di clausole anti stallo nelle società in cui due soci hanno quote rilevanti paritetiche. In particolare viene presa in considerazione la clausola denominata "roulette russa" o "cowboy". Secondo il Consiglio, "È legittima la clausola statutaria, tipicamente prevista in caso di suddivisione del capitale sociale tra due soli soci in misura paritetica o in presenza di due soci di controllo paritetico, che attribuisca ai soci - al ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale nell'organo amministrativo e/o in assemblea - la facoltà di attivare una procedura in forza della quale ciascun socio (o uno di essi, a seconda delle circostanze) ha diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni paritetiche, attribuendo così all'altro socio la scelta tra (i) vendere la propria partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure (ii) acquistare la partecipazione di quest'ultimo al medesimo prezzo (...). La legittimità della clausola - pur non richiedendo necessariamente l'esplicito richiamo del criterio legale di determinazione del valore delle partecipazioni (...) è da intendersi subordinata (...) alla sua compatibilità con il principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa."

Consiglio notarile di Milano, Massima 9.7.2019 n. 181

## IMPOSTE SUI REDDITI

### LEGISLAZIONE

#### I profili fiscali dell'IFRS 16 sul leasing

Il Decreto ministeriale del 5 maggio disciplina gli effetti fiscali dell'adozione del principio contabile internazionale IFRS16 in materia di leasing. Ricordiamo preliminarmente che il paragrafo 32 del principio contabile contiene la distinzione tra leasing traslativo della proprietà e leasing non traslativo. In queste due ipotesi variano i criteri di ammortamento del cosiddetto diritto di utilizzo (ROU):

- a) se il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing o se il costo del ROU riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto, il locatario deve ammortizzare il ROU dalla data di decorrenza fino alla fine della vita utile dell'attività sottostante;
- b) in caso contrario, il locatario deve ammortizzare il ROU dalla data di decorrenza alla fine della vita utile del ROU o, se anteriore, al termine della durata del contratto di leasing.

Sotto il profilo fiscale, il caso a) di leasing traslativo darà origine ad ammortamenti connessi all'attività sottostante, e quindi disciplinati all'articolo 102 (per le attività materiali) o all'articolo 103 del Tuir (per le attività immateriali).

Nel caso b), invece, si adotteranno i criteri dell'articolo 103, comma 2, che prevede la deduzione del costo nei limiti imputati a ciascun esercizio: si fa riferimento quindi alla durata "contabile" anziché a quella contrattuale.

*Decreto Ministero dell'Economia e delle finanze 5 agosto 2019*

#### Patent box: le regole per la procedura alternativa al ruling

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (emanato in base all'articolo 4 del decreto legge 34/2019) disciplina la procedura alternativa al ruling, che prevede la determinazione del reddito agevolabile da patent box direttamente a cura del contribuente e sulla base di una idonea documentazione.

I principali spunti offerti dal provvedimento possono essere così riassunti.

L'opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione Patent Box, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.

La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B. Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.

La sezione A deve contenere le seguenti informazioni:

- Struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari
- Operazioni con imprese associate
- Modello organizzativo dell'impresa
- Caratteristiche del mercato di riferimento
- Descrizione della catena di valore dell'impresa
- Funzioni, rischi e beni dell'impresa

- Beni immateriali
- Attività di ricerca e sviluppo
- Plusvalenze da cessione di beni agevolabili
- Eventuali risarcimenti di utili

La sezione B contiene le seguenti informazioni:

- Informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile:
- Valutazioni riferibili ai beni agevolati
- Metodo adottato (con informazioni aggiuntive per i metodi CUP, RPSM, altri)

Qualora parte delle informazioni siano già contenute nella documentazione predisposta ai fini del regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento o nella documentazione esibita nell'ambito della procedura di Patent Box, il contribuente ha la facoltà di operare un mero richiamo alla documentazione già in suo possesso.

La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

Per quanto riguarda il passato, le imprese che hanno in corso una procedura di Patent Box alla data di entrata in vigore del decreto Crescita possono esercitare l'opzione previa comunicazione, da trasmettersi tramite PEC o con raccomandata a/r, all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura di Patent Box; nella comunicazione, il contribuente, con specifico riferimento all'istanza a suo tempo presentata, deve manifestare, in maniera irrevocabile, l'espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30.7.2019 n. 658445*

## INTERPRETAZIONI

### **I benefici fiscali dei fondi PIR con derivati si possono applicare anche alle polizze unit linked**

Il prodotto oggetto di quesito all'agenzia delle entrate è costituito da un contratto di assicurazione sulla vita (unit linked) destinato alla costituzione di un piano di risparmio a lungo termine (PIR) nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 100 a 114 della legge 232/2016 che investe esclusivamente in Fondi Interni Assicurativi PIR Compliant.

La richiesta riguarda l'estensione ai fondi interni collegati al prodotto assicurativo della possibilità di investire in strumenti finanziari derivati, limitatamente alla quota libera del 30 per cento e alle condizioni indicate dalla circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E.

L'agenzia ricorda che nel PIR assicurativo, come nel caso di PIR costituito da fondi di fondi, i "vincoli di composizione" e i "limiti alla concentrazione" devono essere rispettati avendo riguardo agli attivi.

Nel caso particolare di polizza unit linked collegata direttamente a quote di OICR PIR Compliant i limiti di investimento si considerano rispettati se la polizza investe nel rispetto dei vincoli e, pertanto, il rispetto di tali requisiti dovrà essere verificato utilizzando i criteri applicabili agli investimenti effettuati tramite OICR, come illustrati nella citata circolare 3/E del 2018.

Analogamente, qualora la polizza unit linked sia collegata esclusivamente ad uno o più fondi interni dell'impresa di assicurazione, che presentino finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli OICR nonché regolamenti in linea con le previsioni normative, la polizza si considera PIR Compliant.

Pertanto, nell'ambito di una polizza unit linked collegata esclusivamente a quote di OICR PIR Compliant, questi ultimi possano investire anche in strumenti finanziari derivati nel rispetto delle modalità sopra indicate.

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 15.7.2019 n. 233*

## GIURISPRUDENZA

### **Non sono inerenti le spese legali sostenute per la difesa dell'amministratore**

La Corte di Cassazione, nella sentenza 6.8.2019 n. 20945 ha confermato l'orientamento emerso in precedenti giudizi secondo il quale le spese sostenute dalla società per la difesa degli amministratori nell'ambito di procedimenti penali non presentano i requisiti dell'inerenza. Come conseguenza, il costo deve ritenersi indeducibile, e l'Iva sostenuta sulle parcelle dei professionisti non può essere detratta.

*Cassazione, Sentenza 6.8.2019 n. 20945*

## DOTTRINA

### **Il CNDCEC esamina la web tax**

Il documento CNDCEC e FNC è dedicato alla tassazione dell'economia digitale introdotta dall'articolo 1, commi 35-50 della L. 145/2018. Vengono esaminati i profili critici della disciplina, tuttora in attesa delle disposizioni attuative.

*CNDCEC – FNC, Documento agosto 2019*

## **ALTRE IMPOSTE**

## INTERPRETAZIONI

### **La donazione della nuda proprietà dell'azienda non può essere esente da imposta**

In generale, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni *mortis causa*, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia.

Con la norma di esenzione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Questo passaggio si verifica anche nell'ipotesi in cui il soggetto sia beneficiario esclusivamente del diritto di usufrutto, posto che l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire l'azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme.

Di converso, il "nudo proprietario", pur avendo la titolarità del bene gravato dall'usufrutto, non dispone del diritto di godimento né dei poteri di gestione dell'azienda ricevuta a titolo gratuito. In tale caso, quindi, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa, proprio per la mancanza di uno dei presupposti necessari, vale a dire la prosecuzione dell'esercizio dell'attività dell'impresa per i cinque anni successivi al trasferimento.

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 12.7.2019 n. 231*

## GIURISPRUDENZA

### Trust autodichiarato senza imposta di donazione

In due pronunce la Cassazione conferma il suo recente orientamento in tema di fiscalità indiretta della donazione di beni al trust. Viene ribadito che non si applica in modo automatico l'imposizione proporzionale, ma che devono essere valutate caso per caso le finalità del trust.

Solo quando vi è la volontà di realizzare un trasferimento di ricchezza si applicheranno aliquote e franchigie determinate in funzione dei beneficiari individuati. Nel caso in cui non sia possibile individuare tale finalità (come nei trust meramente segregativi, oppure nel trust autodichiarato) l'imposta da applicare è in misura fissa, rinviando la tassazione proporzionale al momento di effettiva attribuzione ai beneficiari dei beni confluiti nel trust.

*Cassazione, Ordinanza 18.7.2019 n. 19310*

*Cassazione, Ordinanza 18.7.2019 n. 19319*

## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

### LEGISLAZIONE

#### I criteri per individuare le società a rischio evasione

Il Provvedimento dell'Agenzia Entrate 8.8.2019 n. 669173 contiene le disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 201/2011.

Grazie a queste regole, viene avviata la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali basata sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.

La procedura individua le società di persone e di capitali per le quali emerge un'incoerenza tra le disponibilità finanziarie risultanti dalle informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari e i ricavi/volume d'affari - oltre l'imposta sul valore aggiunto - dichiarati per gli anni 2016 e 2017.

I contribuenti individuati in base alla procedura di analisi del rischio di evasione sono potenzialmente selezionabili per l'effettuazione delle ordinarie attività di controllo.

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8.8.2019 n. 669173*

### INTERPRETAZIONI

#### Dalle entrate il vademecum per gli accertamenti

L'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2019-2021, firmato in data 30 aprile 2019 dal Ministro dell'economia e delle finanze:

- ha determinato gli sviluppi della politica fiscale, nonché le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria;
- ha individuato nella semplificazione degli adempimenti fiscali e nel rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale le priorità di cui l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere conto nell'orientare le proprie attività.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, l'Agenzia delle entrate ha diramato la circolare 19 dell'8 agosto. Questo documento fornisce indirizzi operativi relativi alle seguenti operazioni:

- attività di prevenzione e promozione dell'adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un'interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia e contribuente, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche);
- attività di controllo fiscale destinate, in modo specifico, alle diverse macro tipologie di contribuenti;
- attività che hanno profili di trasversalità, quali quelle mirate a garantire il presidio dell'attività di interpretazione delle norme tributarie mediante l'emanazione di circolari, risoluzioni ed interpelli, l'efficace analisi delle posizioni fiscali attraverso l'utilizzo degli strumenti e degli applicativi, l'efficacia delle attività istituzionali di contrasto alle condotte con elevato profilo di rischio fiscale, la diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, la riduzione delle impugnazioni, l'incremento delle vittorie in giudizio e la riduzione del rischio di evasione da riscossione.

Agenzia delle Entrate, Circolare 8.8.2019 n. 19

## **E' elusiva la cessione di partecipazioni rivalutate nel *leveraged cash out***

L'Agenzia delle entrate ha emanato un principio di diritto nel quale sostiene che la cessione di quote rivalutate ad una società che rimane sotto il controllo del cedente configura un comportamento in abuso del diritto: la tassazione che si sarebbe subita sulla distribuzione dei dividendi viene "trasformata" in imposizione sul *capital gain*, e quindi mitigata dall'imposta sostitutiva per l'affrancamento del valore delle partecipazioni.

Si tratta delle operazioni di *leveraged cash out*; nella fattispecie considerata, in particolare, siamo di fronte ad un merger cash out dato che la società acquirente viene poi incorporata dalla società target.

Osserviamo che stupisce il ricorso ad un principio di diritto, che per sua natura dovrebbe avere carattere molto generale, per esprimere considerazioni relative ad un caso estremamente specifico; il passaggio centrale del documento è infatti il seguente: *"Il vantaggio fiscale conseguito è da considerarsi indebito e le operazioni poste in essere prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale limitatamente a uno dei genitori cedenti che conserva particolari poteri nella società target: partecipazione nella conduzione della società target, potere di veto in caso di disaccordo tra i figli, possibilità di riacquisire il controllo della società target in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la governance e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società target."*

Come si vede chiaramente, si tratta di conclusioni difficilmente adattabili alla generalità dei casi. Anziché fondare un principio sui particolari poteri concessi dallo statuto della società ad uno dei cedenti, andava, caso mai, specificato (come regola a valenza generale) che operazioni di questo tipo possono essere considerate elusive quando hanno natura circolare, ovvero la struttura finale che risulta dall'operazione di fatto non si discosta da quella iniziale.

In ogni caso, per avere la concreta manifestazione del vantaggio fiscale occorre che il socio cedente incassi il prezzo della cessione: quello è il momento impositivo in cui il suo reddito può essere riqualificato come dividendo. Sarebbe anche utile precisare che in tale caso, alla luce delle regole che governano l'applicazione della norma anti abuso, il contribuente avrebbe comunque diritto alla restituzione (allo scomputo) dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione delle quote cedute.

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 23.7.2019 n. 20



## Cessione di quote rivalutate e passaggio generazionale: c'è abuso se si aggira il recesso tipico

In una risposta ad un interpello, le Entrate hanno concluso per l'ipotesi di abuso del diritto nel caso di una operazione presentata come passaggio generazionale. In particolare, la cessione delle quote ad una newco viene valutata come funzionale ad eludere le regole sul recesso tipico (che non consentirebbero di tenere conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione). Secondo la risposta all'interpello, *“l'articolata serie di operazioni prospettate - ossia, la cessione delle partecipazioni, previamente rivalutate, da parte dei soci intenzionati a uscire dalla compagine sociale della società ceduta a un veicolo societario partecipato unicamente dai soci intenzionati a restare e la susseguente incorporazione del veicolo, dopo l'acquisito delle predette partecipazioni, da parte della stessa società ceduta - appare priva di sostanza economica, in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai descritti vantaggi fiscali. Infatti, ferma restando l'insindacabilità in un'ottica anti-abuso dell'obiettivo economico perseguito consistente nel concentrare la proprietà (...), il predetto obiettivo economico potrebbe essere direttamente raggiunto mediante il recesso tipico dei suddetti soci, previamente concordato con gli altri soci. Il disegno prospettato comporta perciò un numero superfluo di negozi giuridici, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, ma appare idoneo unicamente a far conseguire un vantaggio fiscale indebito ai soci che non intendono proseguire l'attività d'impresa”*.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 23.8.2019 n. 341

## La scissione non è abusiva se non è finalizzata a procrastinare lo stato liquidatorio

Nella risposta ad un articolato quesito, le Entrate hanno preso in considerazione una operazione di passaggio generazionale consistente in una scissione totale seguita dall'introduzione di clausole statutarie volte a favorire il controllo societario da parte dei soci di seconda o di terza generazione.

In particolare, gli esponenti di seconda generazione, in accordo con l'esponente di prima generazione, avrebbero intenzione di procedere ad una scissione totale non proporzionale mediante la costituzione di quattro società per azioni ciascuna interamente partecipata da un unico esponente di seconda generazione. In ognuna delle società beneficiarie l'esponente di prima generazione deterrebbe l'usufrutto sul 60% del capitale sociale costituito da “Azioni A” mentre l'esponente di seconda generazione deterrebbe la nuda proprietà del 60% del capitale sociale costituito da “Azioni A” e la piena proprietà del 40% del capitale sociale costituito da “Azioni B”. Verrebbe inoltre inserita nello statuto sociale delle beneficiarie una disposizione che consenta alle “Azioni B” di riacquistare il diritto di voto al verificarsi del decesso dell'esponente di prima generazione.

Secondo le entrate, questa riorganizzazione non integra un disegno abusivo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito. Questa conclusione va però verificata anche nel concreto svolgersi delle attività societarie, al fine di escludere la creazione di un mero contenitore; secondo l'agenzia, infatti, *“la valutazione in merito all'assenza di contrasto con le norme in materia di assegnazione dei beni ai soci è subordinata alla circostanza che ciascuna società beneficiaria dia concretamente seguito ai progetti imprenditoriali rappresentati, di modo che l'astratta attitudine all'esercizio di impresa – che pur appare caratterizzare, anche per la loro consistenza, il complesso di beni che costituirà oggetto di attribuzione a ciascuna società beneficiaria – non sia dispersa da una gestione di tipo liquidatorio, finalizzata a conservare nella disponibilità di ciascuna società beneficiaria i soli immobili eventualmente destinati all'uso personale o familiare dei soci di riferimento.”*

Agenzia Entrate, Risposta ad interpello 23.8.2019 n. 343

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### INTERPRETAZIONI

#### **L'utilizzo di riserve in sospensione per coprire il disavanzo è tassabile**

In un quesito posto all'Amministrazione finanziaria, è stato preso in considerazione l'effetto fiscale dell'utilizzo di una riserva in sospensione di imposta (derivante da una precedente rivalutazione) per la copertura della perdita derivante da un disavanzo di fusione.

A differenza di quanto prospettato dall'istante, l'Agenzia conclude per una applicazione letterale delle norme sulla rivalutazione, che presuppongono la tassazione di ogni utilizzo del saldo attivo di rivalutazione.

L'altro principio che viene confermato dalla risposta dell'Agenzia riguarda la libertà di scelta concessa al contribuente: la copertura della quota di disavanzo può essere effettuata utilizzando qualsiasi tipo di riserva; solo se viene impiegato il saldo di rivalutazione di generano effetti fiscali rilevanti.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 24.7.2019 n. 316

#### **Il conferimento della nuda proprietà di una partecipazione non beneficia del regime di neutralità fiscale**

In alcune risposte recenti (147 e 148 del 20 maggio 2019) l'Agenzia delle entrate ha preso posizione in merito al conferimento di diritti reali sulle partecipazioni, giungendo a concludere che può essere applicata la norma di neutralità fiscale solo al caso in cui da parte di soggetti diversi vengono conferite quote in nuda proprietà e diritti di usufrutto in modo tale che la conferitaria riunisca in sé i diritti, a condizione però che i conferenti ricevano quote della conferitaria in piena proprietà.

Al contrario, se a fronte del conferimento di diritti di usufrutto detenuti nella società scambiata si fossero ricevuti diritti di uguale natura nella società conferitaria, e analogamente fosse avvenuto per i diritti in nuda proprietà, soltanto a fronte del conferimento di diritti in nuda proprietà il socio avrebbe ricevuto quote di capitale che gli avrebbero consentito di acquisire la qualifica di socio della società conferitaria, mentre il conferimento di diritti di usufrutto, non comportando l'attribuzione di quote della società, non avrebbe integrato il requisito previsto dalla disposizione normativa per l'applicazione del regime di favore.

La vicenda viene ora ulteriormente approfondita in relazione ad un caso ancora più complesso, in cui alcuni conferenti possiedono sia quote in piena proprietà sia quote in nuda proprietà: dopo il conferimento, i soggetti risultano pertanto possedere la qualifica di socio nella società conferitaria. Il parere dell'Agenzia relativo all'applicabilità dell'articolo 177 del Tuir anche alle quote possedute in nuda proprietà rimane comunque negativo: si tratta infatti di partecipazioni che, essendo prive dei diritti di voto, non consentono alla conferitaria di incrementare il controllo nella società oggetto di conferimento.

A diverse conclusioni si deve invece giungere nel caso di attribuzione ai nudi proprietari dei diritti amministrativi in base a convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 2352 del codice civile. In questa ipotesi, i diritti di voto spettanti ai nudi proprietari consentirebbero all'operazione di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 22.7.2019 n. 290

 GIURISPRUDENZA

## Sempre tassata la cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia

La cassazione conferma il proprio orientamento sui profili fiscali della cessione di azienda con costituzione di rendita vitalizia. L'ordinanza. 1.8.2019 n. 20746 sostiene infatti che *“secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, « In tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda (...) con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell'art. 1872 c.c., posto che essa può costituire il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico; né può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoratore dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento.» (Cassazione 8.3.2013 n. 5886. Conformi, ex plurimis, Cassazione 11.5.2007 n. 10801; Cassazione 22.12.2014 n. 27179; Cassazione 13.1.2016 n. 387; Cassazione 11.5.2018 n. 11434).”*

Un secondo aspetto della pronuncia riguarda il tema del momento impositivo: a nulla rileva la rateazione della percezione della rendita: il momento rilevante è il periodo di imposta in cui viene realizzata la plusvalenza complessiva.

*Cassazione, Ordinanza 1.8.2019 n. 20746*